

CALAFIORI - RICCI & ASSOCIATI
STUDIO NOTARILE

Determina di modifica di statuto
"AVIS sezione comunale di Meda Organizzazione di
Volotariato" (o anche, in forma breve, "AVIS MEDA ODV")

Notaio Alessandro Maria Ottolina

10 febbraio 2023 - N. 2346 / 1514 di repertorio



Firmato digitalmente da ALESSANDRO
MARIA OTTOLINA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154

20122 Milano - Piazza S. Babila, 1 – Tel. 02/76008225, 02/6597205 - Fax 02/784028, 02/654339

20097 San Donato Milanese - Via J.F. Kennedy, 28 - Tel. 02/51621332

20821 Meda – Corso della Resistenza, 23 - Tel. 0362/1739580

Codice fiscale e Partita IVA: 08862300962

info@srcnotai.it

N. 2346 di repertorio

N. 1514 di raccolta

DETERMINA DI MODIFICA DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 10 (dieci) del mese di febbraio.

10 febbraio 2023

In Meda, nel mio studio in Corso della Resistenza n. 23.

Avanti a me Dott. Alessandro Maria Ottolina, Notaio residente in Meda ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è presente il signor

PORRO Paolo Giulio Maria, nato a Seregno (MB) il giorno 16 febbraio 1962, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, nella sua veste di componente dell'organo di amministrazione dell'associazione:

"AVIS SEZIONE COMUNALE DI MEDA

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

in forma abbreviata **"AVIS MEDA ODV"**

con sede in Meda, via Confalonieri n. 4, codice fiscale: 83006640151, già iscritta nel Registro Regionale del Volontariato al foglio 338 - n. 1348 e retta da ultimo dallo statuto allegato all'atto del giorno 8 ottobre 2020 a mio rep. 981/627 (registrato a Monza e Brianza il 16 ottobre 2020 n. 26456 serie 1T), come mi conferma il comparente,

della cui identità personale io Notaio sono certo.

Premesso che:

- con delibera dell'assemblea in data 8 ottobre 2020 meglio sopra citata, l'associazione ha modificato il proprio statuto al fine di adeguarlo al Codice del Terzo Settore;

- in seno al processo di migrazione previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ai sensi dell'articolo 31, c. 4, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 106/2020, l'ufficio competente ha sollevato rilievi allo statuto come sopra approvato circa: (i) l'organo di controllo e (ii) il ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione, come da comunicazione che qui allego sotto **"A"**;

- il comparente, nella sua qualità di componente dell'organo di amministrazione, in occasione della sopra citata assemblea di adeguamento è stato delegato ad apportare allo statuto eventuali modifiche richieste ai fini dell'iscrizione nei competenti registri;

tutto ciò premesso,

il comparente Paolo Giulio Maria PORRO, nella sua veste sopra citata e come meglio in atti delegato,

dichiara

di adeguare lo statuto dell'associazione alle richieste degli uffici competenti ai fini dell'iscrizione dell'ente nel Registro Unico del Terzo Settore e, quindi, di:

- sostituire il comma 3 dell'articolo 23, che viene ad assumere il seguente tenore, ove i nuovi inserimenti sono sottolineati:

"Art. 23 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

La mancata partecipazione alle sedute dell'organo di amministrazione, da parte di un componente, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la sua decadenza. Nella prima seduta successiva, all'atto di approvazione del verbale, l'organo di amministrazione ne adotta la delibera di decadenza.

Qualora l'Organo di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà

REGISTRATO ALLA

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO Monza e Brianza

Il 14/02/2023

N. 4060

Serie 1T

*l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.-----
Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 2, non possano o non vogliano accettare la carica, l'Organo di amministrazione procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei componenti. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----*

La decadenza dell'organo di amministrazione comporta anche quella del presidente e del collegio dei revisori dei conti:-----

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.";-----

- di modificare ed integrare l'articolo 25, articolo che viene quindi ad assumere il seguente tenore letterale:-----

"Art. 25 - Organo di controllo

L'organo di controllo è collegiale o monocratico. Se collegiale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo è composto tutti i componenti devono essere da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.-----

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti dell'organo eleggono, al loro interno il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.-----

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro."-----

- di modificare ed integrare l'articolo 26, articolo che viene quindi ad assumere il seguente tenore letterale:-----

"Art. 26 - Competenze

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui l'art. 14 del D.Lgs 117/2017.-----

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.-----

I membri dell'organo partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto, a meno che non siano anche soci dell'associazione.-----

I membri dell'organo sono invitati a partecipare alle sedute dell'organo di amministrazione.-----

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quanto è presen-

te la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti".

Fermo ed invariato il resto dello statuto.

=

Ai fini del deposito presso i competenti uffici, il comparente mi consegna così il testo di statuto aggiornato che allego sotto "B".

=

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Associazione.

=

Il presente atto è esente da imposta di bollo e non sconta l'imposta di registro in misura fissa a' sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in quanto avente scopo di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative.

=

Il comparente mi dispensa dalla lettura di tutto quanto allegato.

E richiesto io notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 10.06=

Consta il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e da me completato a mano, di fogli due per pagine intere occupate cinque e quanto all'ultima sesta sin qui.

In originale firmato:

Paolo Giulio Maria Porro

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)

Allegato "A" al n. 2346/1514 di rep.

Da: Maddalena Smaldore <M.Smaldore@provincia.mb.it> **Per conto di**
RUNTS

Inviato: mercoledì 11 gennaio 2023 09:59

A: Alessandro Ottolina <alessandro.ottolina@srcnotai.it>

Cc: Paolo Porro <porro@ADUA.IT>; Amministrazione
<amministrazione@avismeda.it>

Oggetto: R: AVIS MEDA

Priorità: Alta

Gentile Dott. Ottolina,

come anticipato al Dott. Porro, che ci legge in copia può procedere all'invio della documentazione tramite pec ai fini dell'iscrizione al RUNTS dell'Associazione in oggetto.

Si confermerà l'iscrizione senza personalità giuridica privata.

Sulla base dello statuto allegato alla precedente e-mail del 27/10 le consiglieri di integrare l'articolo Relativo all'organo di controllo e sulla sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione, che non può prevedere cooptazione o altre sostituzioni ma assemblea (nel caso in cui non si scelga tra i non eletti)

Art. 23 VACANZA DI COMPONENTI E DECADENZA sostituire con:
Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 2, non possano o non vogliano accettare la carica, l'Organo di amministrazione procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei componenti....

Art. 25 ORGANO DI CONTROLLO integrare

- *L'organo di controllo è collegiale o monocratico. Se collegiale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo è composto tutti i componenti devono essere da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.*
 - *Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.*
 - *Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti dell'organo eleggono, al loro interno il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.*
 - *Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.*
- Competenze**
- *L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei*

principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno

2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

- *L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità*

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato

redatto in conformità alle linee guida di cui l'art. 14 del D.Lgs 117/2017.

- *Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.*
- *I membri dell'organo partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di*

voto, a meno che non siano anche soci dell'associazione.

- *I membri dell'organo sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.*
- *I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche*

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed

al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Resto a disposizione per ogni altra informazione e in attesa di riscontro

Un cordiale saluto

E Buon Anno!



Maddalena Smaldore

Settore Risorse e Servizi ai Comuni

Servizio Istruzione, Politiche sociali, Cultura, Turismo, Pari opportunità

Registro Unico Nazionale Terzo Settore

Via Grigna ,13- 20900 Monza MB

Tel. 039.9752569

E-mail: m.smaldore@provincia.mb.it

Pec: provincia-mb@pec.provincia.mb.it



Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e protette e sono utilizzabili esclusivamente dal destinatario. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo, senza copiarlo e senza inoltrarlo a terzi e senza trattenerlo nei suoi archivi informatici o cartacei e di darne, prontamente, comunicazione all'indirizzo mail dal quale è

pervenuto. Le ricordiamo che ogni violazione è punita dalla normativa vigente e che il contenuto del testo del presente messaggio, laddove utilizzato in violazione dei principi della riservatezza e segretezza della corrispondenza, è sanzionata ai sensi dell'art. 616 c.p. e dell'art. 49 CAD oltre altre tutele di legge. Si avvertono i legittimi destinatari che essendo la presente email istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza e, quindi, di contenuto non personale del messaggio, le risposte alla stessa potranno essere conosciute, ovvero portate a conoscenza dall'organizzazione di appartenenza del mittente.

In originale firmato:
Paolo Giulio Maria Porro
Alessandro Maria Ottolina (L.S.)

Allegato "B" al n. 2346/1514 di rep.

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "AVIS sezione comunale di Meda Organizzazione Di Volontariato" (o anche, in forma breve, "AVIS MEDA ODV") con sede nel comune di Meda, in via Confalonieri, 4, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 (in seguito per brevità Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni.

L'Associazione è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e tra coloro che partecipano attivamente alla vita associativa; aderisce alle reti associative di Avis Nazionale RAN (Associazione Volontari Italiani del Sangue – Rete Nazionale, nonché ad AVIS Regionale, ad Avis Provinciale e ad ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

L'Associazione gode di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale con riferimento alle Reti associative nonché alle Associazioni e organizzazioni di livello superiore cui aderisce.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alle normative che disciplinano gli Enti del Terzo Settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica, apartitica, aconfessionale; non ammette discriminazioni di genere, etnia, nazionalità, religione e ideologia politica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione come indicato nelle norme che disciplinano gli Enti del Terzo Settore.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli di Avis Nazionale, Avis Regionale e Avis Provinciale sovraordinate e con quelli di ANPAS Nazionale e Regionale alle quali è associata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a) promuovere la donazione di sangue, intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute;
- b) sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- c) tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- d) promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- e) favorire l'adesione all'Associazione con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- f) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo anche attraverso progetti di Servizio Civile;
- g) promuovere partenariati e protocolli d'intesa, stipulare convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e con soggetti privati;
- h) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- i) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale e della disabilità;
- j) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- k) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- l) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto;
- m) svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla

legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, numero 53 e successive modificazioni, nonché le attività di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 117/17;

In particolare, l'associazione attua le attività sopra elencate tramite:

a) attività di chiamata diretta del donatore;

b) attività di raccolta sangue attraverso la gestione, anche indiretta, dei punti di raccolta, intra ed extra ospedalieri ubicati sul territorio di competenza secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale;

c) promuovere e organizzare campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale a competenza territoriale;

d) attività di promozione nei Comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis, e ciò in coordinamento con l'Avis Provinciale ed in attuazione delle direttive delle Avis sovraordinate;

e) collaborazione con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione di midollo osseo;

f) promozione delle finalità associative e delle attività svolte anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

g) attività di formazione e informazione nelle materie sanitarie, di educazione sanitaria, di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dalle Avis sovraordinate e da ANPAS;

h) promozione e partecipazione ad iniziative di raccolta fondi finalizzate a scopi solidali, umanitari ed al sostegno della ricerca scientifica

i) rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, quando richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;

j) attività di beneficenza a favore di soggetti svantaggiati e/o di Enti che attuino interventi a favore di tali soggetti;

k) Interventi e prestazioni sanitarie;

l) servizi di trasporto sanitario semplice, sanitario e di emergenza urgenza;

m) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;

n) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

o) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

- p) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- q) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- r) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- s) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- t) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- u) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- w) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività, secondarie rispetto alle attività di interesse generale, saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

I minori di età, a partire dai sedici anni, possono essere ammessi quali volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e i regolamenti.

I soci dell'Associazione si distinguono in soci donatori e soci volontari.

I soci donatori, maggiorenni, donano periodicamente il proprio sangue e/o emocomponenti in modo spontaneo ed esclusivamente per fini di solidarietà

I soci volontari, collaborano alle attività associative di cui all'articolo 4) con impegno costante e non saltuario.

I soci, donatori e volontari, condividono le finalità che l'Associazione si propone, si impegnano ad osservare le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e del codice etico.

L'adesione all'associazione si ottiene previa domanda scritta rivolta all'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione, o i consiglieri a ciò delegati, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse dandone comunicazione scritta all'interessato.

L'Organo di Amministrazione o i consiglieri a ciò delegati, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse motivando.

In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda il richiedente, avutane comunicazione può, entro sessanta giorni, chiedere che sull'istanza di ammissione a socio si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di socio donatore, si perfeziona all'atto della prima donazione.

La qualifica di socio volontario si perfeziona all'atto di accettazione della domanda.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

L'adesione del Socio Donatore comporta l'automatica adesione del socio alle AVIS sovraordinate.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- c) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per decadenza qualora il socio venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9);
- b) per esclusione qualora il socio, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;
- c) per recesso qualora il socio abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo;
- d) per cessazione dell'attività donazionale, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
- e) per mancata partecipazione alla vita associativa per un periodo di un anno per i soci volontari senza giustificato motivo.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere a) e b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. La comunicazione da parte dell'Associazione e le eventuali osservazioni del socio devono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), il socio può ricorrere all'Assemblea dei soci entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Associazione. Contro i provvedimenti di cui alla lettera b) il socio donatore potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei probiviri competente che delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis regionale.

Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro 30 giorni successivi alla sua adozione, al Collegio Nazionale dei Probiviri che deciderà inappellabilmente così come previsto dallo statuto dell'Avis Nazionale.

I soci esclusi dall'Associazione perdono, pur nelle more della decisione definitiva, il diritto al voto e alla partecipazione alle attività dell'Associazione.

Titolo III – Organi associativi

Art. 11 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa che regola gli Enti del terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa che regola gli Enti del terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 13 - Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e da pubblicare sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha la propria sede.

Della convocazione viene data comunicazione all'Avis Provinciale di riferimento la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

Art. 14 – Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta dell'organo di amministrazione o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 15 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 16 - Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 17 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 18 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 19 – Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio dell'Organo di Amministrazione;
- c. definisce e approva, anche su indirizzo dell'Organo di Amministrazione, le linee programmatiche della Associazione;
- d. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- e. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. formula all'Assemblea Provinciale dell'Avis di riferimento la proposta per i candidati alle cariche elettive dell'Avis sovraordinata;
- k. delibera sulla esclusione degli associati;
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dall'Organo di Amministrazione;
- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio;
- e. sull'eventuale Regolamento dei lavori assembleari.

Art. 20 – Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 13 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti dell'organo di Amministrazione devono essere soci dell'Associazione.

L'organo di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico dell'Associazione e dall'art. 2382 del Codice civile.

Nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea che deve essere convocata entro dieci giorni, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Il Presidente, il vice Presidente, il segretario e il Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'organo di amministrazione.

Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

L'organo di amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'organo di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; in ogni caso si riunisce entro il 31 dicembre per la redazione e l'approvazione dello schema di bilancio preventivo ed entro il 28 di febbraio per la redazione e l'approvazione dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci così come disposto dall'articolo 19 del presente statuto.

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

L'organo di amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni dell'organo di amministrazione medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, l'organo di amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 22 - Competenze

All'organo di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per Legge o per Statuto, all'assemblea dei soci.

In particolare, l'organo amministrativo

- a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 23 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

La mancata partecipazione alle sedute dell'organo di amministrazione, da parte di un componente, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la sua decadenza. Nella prima seduta successiva, all'atto di approvazione del verbale, l'organo di amministrazione ne adotta la delibera di decadenza.

Qualora l'Organo di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 2, non possano o non vogliano accettare la carica, l'Organo di amministrazione procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei componenti. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La decadenza dell'organo di amministrazione comporta anche quella del presidente e del collegio dei revisori dei conti:

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 24 – Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale e generale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può, dopo aver consultato gli organi di controllo e di amministrazione, aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Nell'espletamento delle proprie funzioni il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, le proprie funzioni al vice presidente o ad altro componente dell'Organo di Amministrazione.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 25 – Organo di controllo

L'organo di controllo è collegiale o monocratico. Se collegiale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo è composto tutti i componenti devono essere da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti dell'organo eleggono, al loro interno il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 26 – Competenze

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui l'art. 14 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

I membri dell'organo partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto, a meno che non siano anche soci dell'associazione.

I membri dell'organo sono invitati a partecipare alle sedute dell'organo di amministrazione.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quanto è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 27 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 28 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei soci suddiviso in due sezioni; nella prima saranno ricompresi i soci donatori, nella seconda i soci volontari. I soci che ricoprono la veste sia di soci donatori che di soci volontari sono iscritti in entrambe le sezioni del registro;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazioni;
- d) il libro delle riunioni dell'Organo di Controllo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione con preavviso di dieci giorni.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 29 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, quarto comma dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dall'Organo di Amministrazione il preventivo finanziario dell'anno successivo ed entro il mese di aprile dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea dei soci che, nella stessa seduta approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 30 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. da contributi di privati;
 - b. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - c. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - d. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - e. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - f. da attività di raccolta fondi;
 - g. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - h. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
 - i. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - j. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
 - k. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - l. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 31 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 30, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 32 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo V – Norme finali

Art. 33 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 34 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni dell'Organo di Amministrazione;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 35– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, la destinazione del patrimonio dell'Associazione sarà decisa dall'Assemblea che ne ha deliberato lo scioglimento ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La destinazione del patrimonio dell'Associazione dovrà in ogni caso ottenere il parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

Paolo Giulio Maria Porro

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, escluso il frontespizio, ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia per gli usi consentiti.
Dal mio Studio, data dell'apposizione della firma digitale.